

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE AC 1311

Disposizioni per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali

MEMORIA

Commissione VII - Cultura e Commissione XII - Affari sociali Audizione del 08/07/2025

DISEGNO DI LEGGE AC 1311**Audizione sul disegno di legge C. 1311 - Disposizioni per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali**

Onorevoli Deputate e Deputati,

vi ringraziamo per l'opportunità di intervenire in questa audizione sul disegno di legge C. 1311, che affronta un tema di grande rilevanza sociale: la promozione e il sostegno delle attività educative e ricreative non formali rivolte a bambini, bambine e adolescenti. Un tema che chiama in causa non solo il diritto all'educazione, ma anche il benessere complessivo dei minori e la capacità del nostro Paese di costruire comunità inclusive e coese.

Desideriamo esprimere, in via preliminare, un forte apprezzamento per l'impianto generale della proposta, che rappresenta un importante passo avanti verso il riconoscimento del valore educativo delle attività non formali e del ruolo strategico degli enti del Terzo settore nel garantire opportunità di crescita, partecipazione e inclusione sociale per le nuove generazioni.

La previsione di un **Fondo strutturale** dedicato al sostegno delle attività educative formali e non formali - gestito attraverso meccanismi di **co-programmazione e co-progettazione** ai sensi del Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017, artt. 55-57) che veda la sinergica collaborazione tra Comuni, ETS e scuole, esaltandone la centralità - risponde a un'esigenza concreta già emersa nel corso degli ultimi anni, anche grazie alle esperienze positive promosse dal Dipartimento per le politiche della famiglia.

Accogliamo con favore, in particolare:

- il riferimento esplicito alla **lotta alla povertà educativa** e alla promozione del protagonismo delle ragazze e dei ragazzi, anche in coerenza con le Linee guida del 2022 sulla partecipazione dei minori. A tal riguardo ricordiamo la positiva e innovativa esperienza avviata alcuni anni fa con il **Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile** (istituito in base all'art. 1, commi 392 e 393, della legge 28 dicembre 2015 n. 208) alimentato grazie ai contributi versati dalla Fondazioni di origine bancaria (alle quali viene riconosciuto un credito di imposta) e che ha visto una **collaborazione sinergica tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, alcuni Ministeri, ACRI e Forum Terzo Settore**. Per la sua gestione è stata costituita **Con i Bambini** impresa sociale. Gli **800 progetti** approvati, sostenuti con un contributo di 497 milioni di euro, hanno sinora coinvolto oltre **mezzo milione di bambini e ragazzi** insieme alle loro famiglie. Attraverso i progetti sono state messe in rete oltre 9.500 organizzazioni, **tra Terzo settore, scuole, enti pubblici e privati** rafforzando le "comunità educanti" dei territori. Sarebbe opportuno che si sviluppi una **sinergia fra i vari strumenti** che operano su tematiche simili. Inoltre, sarebbe importante **rifinanziare il credito di imposta** previsto per le Fondazioni di origine bancaria così da consentire un adeguato **sostegno al Fondo per il contrasto della povertà educativa**
- la valorizzazione delle comunità educanti, delle **esperienze territoriali** e delle sinergie tra istituzioni, scuola, famiglie ed enti del Terzo settore;
- il riconoscimento del valore educativo e sociale delle attività realizzate durante i **tempi extrascolastici**, nei **centri estivi** e nei contesti informali;
- la previsione di **criteri premianti** per i comuni più piccoli che attivano progettazioni condivise in forma associata, favorendo l'equità territoriale.

Tuttavia, desideriamo segnalare alcune **questioni critiche** e proposte migliorative:

1. **Dotazione finanziaria e sostenibilità pluriennale.**

La proposta di legge prevede uno stanziamento di 200 milioni di euro annui ma non indica esplicitamente la copertura. È essenziale che tale dotazione sia confermata e garantita nel medio-lungo periodo, anche per assicurare la continuità degli interventi e la programmazione strategica da parte degli enti locali e degli ETS coinvolti. Occorre inoltre coordinare le risorse con quelle previste dalla Legge di bilancio 2025 (art. 1, commi 213-216), evitando sovrapposizioni o incertezze attuative.

2. **Livelli essenziali delle prestazioni (LEP).**

Si auspica che la legge possa contribuire all'individuazione di LEP anche in ambito educativo non formale, per garantire uniformità e accessibilità dei servizi su tutto il territorio nazionale, in particolare nei contesti a maggiore fragilità sociale o con minori opportunità.

3. **Valorizzazione delle competenze e riconoscimento formale**

Appare particolarmente innovativa la disposizione (art. 3) che prevede la possibilità di riconoscere, in sede scolastica, le competenze acquisite in contesti di apprendimento non formale. In questa direzione, sarebbe auspicabile rafforzare il coordinamento con il sistema nazionale di certificazione delle competenze e con le misure previste dal **DM 115/2024** e dalle **Linee guida 2021** in materia di apprendimento permanente. Inoltre si sottolinea la necessità di **disporre di personale adeguatamente formato alla rilevazione, descrizione e documentazione** di tali competenze, soprattutto in contesti extrascolastici e informali. La valorizzazione delle esperienze educative non formali, infatti, non può prescindere da strumenti e metodologie condivise, ma soprattutto da figure professionali capaci di osservare, leggere e tradurre in chiave educativa e certificativa quanto vissuto dai bambini e dai ragazzi. In tal senso, è auspicabile un raccordo tra le scuole, gli enti locali e gli enti del Terzo settore per la formazione congiunta del personale coinvolto e per l'adozione di dispositivi coerenti con il Quadro nazionale delle qualificazioni e con le Linee guida sul riconoscimento delle competenze acquisite in contesti non formali e informali. Senza un investimento specifico su queste competenze professionali, il rischio è che le esperienze, pur ricche di valore educativo, restino **invisibili o non riconosciute** nel percorso formativo dei minori.

4. **Funzione dell'Osservatorio nazionale e governance partecipativa**

La **previsione** di un Osservatorio nazionale (art. 4-5) è un elemento utile alla trasparenza, al monitoraggio e alla diffusione delle buone pratiche. Si propone di rafforzarne la funzione di indirizzo e di raccordo interistituzionale, prevedendo anche modalità di consultazione permanente con le reti del Terzo settore, le organizzazioni giovanili e le rappresentanze degli enti locali.

5. **Partecipazione attiva dei minorenni**

È molto positivo il riferimento alle Linee guida del 2022 per la partecipazione dei minorenni. Si suggerisce di esplicitare il principio del coinvolgimento effettivo dei bambini e dei ragazzi nei percorsi di progettazione, realizzazione e valutazione delle attività a loro dedicate, anche attraverso dispositivi strutturati e inclusivi.

In conclusione, riteniamo che il disegno di legge C. 1311 rappresenti un'opportunità importante per consolidare e rendere strutturale l'impegno verso un'educazione integrata, diffusa, capace di generare benessere, cittadinanza attiva e coesione sociale. Il rafforzamento della collaborazione tra scuola, enti locali, Terzo settore e famiglie può costituire un argine concreto alla povertà educativa e uno strumento potente per l'emancipazione delle nuove generazioni.

Nel ringraziare per l'attenzione, siamo a disposizione per contribuire all'ulteriore affinamento del testo e per collaborare attivamente alla sua attuazione sul territorio.